REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ([1]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

(2) La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

([1]) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue:

1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«— *Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:*

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— *Per quanto riguarda le risorse economiche:*

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 6196908-0
Fax (49) 6196908-800

— *Per quanto riguarda le assicurazioni:*

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn
Tel. (49-228) 4108-0».

2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

«Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90».

3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84».

4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00.

Articoli 4 e 6

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35.

Articolo 5

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89».